

NOVITÀ NORMATIVE DICEMBRE

Legislazione regionale

1. Recupero patrimonio edilizio esistente

È stata pubblicata sul BURL la nuova legge n. 18 del 26 novembre 2019 recante “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e al altre leggi regionali”.

<http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=52576.0;attach=7044>

Si segnalano alcune significative novità:

- ✓ la riformulazione della definizione di rigenerazione urbana;
- ✓ l'introduzione della definizione di rigenerazione territoriale: “l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali”;
- ✓ le modifiche alla disciplina delle misure di incentivazione., gli interventi di demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito possono beneficiare del metodo di calcolo previsto dalla legge regionale (calcolo di superficie lorda, volume e rapporti di copertura al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, e dei solai);
- ✓ l'abbattimento del contributo di costruzione negli ambiti della rigenerazione;
- ✓ le modifiche alle norme transitorie.

2. Edilizia di culto e sentenza Corte Costituzionale

La libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 254/2019 dello scorso 5 dicembre (relatrice Daria de Pretis) ha accolto le questioni sollevate dal TAR Lombardia e, conseguentemente, ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda (l. 12/2005) dalla legge regionale della Lombardia n. 2 del 2015.

Un commento alla sentenza è stato pubblicato da don Michele Porcelluzzi sul blog Diritti Comparati, curato dalla cattedra di Diritto Pubblico dell'Università Bocconi di Milano, disponibile al link

<http://www.diritticomparati.it/difesa-della-liberta-religiosa-la-corte-costituzionale-e-la-legge-lombarda-sulledilizia-di-culto/> e inviato in allegato.

La prima disposizione censurata (contenuta nell'articolo 72, secondo comma, legge 12/2005) poneva come condizione per l'apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l'esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR). La Corte ha fatto riferimento al carattere assoluto della norma, che riguardava indistintamente tutte le nuove attrezzature religiose a prescindere dal loro impatto urbanistico, e al regime differenziato irragionevolmente riservato alle sole attrezzature religiose e



non alle altre opere di urbanizzazione secondaria. In base alla seconda disposizione dichiarata incostituzionale (articolo 72, quinto comma, secondo periodo), il PAR poteva essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT). Secondo la Corte, questa necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del PGT rendevano assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto. Le norme censurate finivano così per determinare una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio.

Progetti di Legge

PDL N. 76 - “Disciplina dell’applicazione della Legge 22 maggio 1978, n. 194 nel territorio della Regione Lombardia”

Mercoledì 4 dicembre 2019 si è svolta l’audizione e sono intervenuti: l’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Brescia, il Comitato “Difendiamo i nostri Figli”, il Comitato Nazionale e Associazione “NO 194”, l’Associazione Giuristi per la Vita, l’Associazione Scienza e Vita Milano, il Movimento per la Vita e Family Day, il Movimento e Centro di Aiuto, la dott.ssa Von Wunster dell’ASST di Bergamo e dott.ssa Ponti Psicologa e Psicoterapeuta. Durante l’incontro sono state evidenziate alcune criticità sulla legittimità del pdl e sulla necessità di una maggiore informazione sul valore della vita, oltre la necessità di supportare la donna per rimuovere le cause che determinano l’interruzione di gravidanza, garantendo i servizi e gli aiuti sociali, economici e psicologici.

PDL N. 105 - “Incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano, in provincia di Lecco”. Approvato nelle seduta della Commissione II del 4 dicembre, trasmesso all’Aula il 12 dicembre.

PDL 107 - “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Somaglia e di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi”.

Referente del provvedimento è la Commissione II iscritto all’ordine del giorno della seduta del 11 dicembre è stato rinviato ad una prossima seduta.

PDL n. 109 - “Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.

Provvedimento di iniziativa Consigliare primo firmatario: Simone Verni (M5S) è stato assegnato alle Commissioni, ma non ci sono sedute relative all’atto.

Segreteria Osservatorio
Dott.ssa Maria Cristina Pozzi

È aggiornato alla data del 20 dicembre, salvo errori ed omissioni